

19324

19324/16
brui 2608/16
Rep 19032/16



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 19 luglio 2016, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14825 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18 gennaio 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Immobiliare Edilizia S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma,

v.

che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

attrice - opponente;

e

Domenico elettivamente domiciliato in Roma, via presso lo studio dell'avv che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto - opposto;

Oggetto: compensi amministratori di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18 gennaio 2016.

svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 15 ottobre 2013, il Sig.

chiedeva al Tribunale di Roma di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti della società Immobiliare Edilizia Prima s.r.l. in liquidazione per la somma di €. 72402,49 dovuta a titolo di compensi maturati in relazione alla attività svolta di amministratore della società nel periodo compreso tra il 1992 ed il 2009 nonché a titolo di rimborso delle spese legali nei confronti dello studio professionale che aveva svolto la propria attività in favore della società opponente nella causa di opposizione a cartella esattoriale, peraltro vittoriosamente esperita.

Con decreto ingiuntivo n. 25999/2013, emesso in data 29 novembre 2013, il Tribunale di Roma decideva in conformità ed ingiungeva la società Immobiliare s.r.l. in liquidazione a pagare nei confronti dell'Ing. D. la complessiva somme di € 72.402,49 oltre accessori.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Immobiliare Edilizia Prima S.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. |

proponendo opposizione avverso al suddetto decreto ingiuntivo di cui chiedeva l'integrale revoca in quanto le pretese creditorie indicate dalla controparte erano prescritte o, comunque, infondate.

A fondamento della svolta domanda, la Immobiliare S.r.l. rappresentava che: la società Immobiliare Edilizia Prima S.r.l. in liquidazione è una società immobiliare composta dai fratelli D e dal padre, Sig. Vito

, tutti per una pari al 25% del capitale sociale; la società, costituita con atto del 26 novembre 1968, è inattiva e proprietaria di un terreno edificabile sito in Roma, località Tor la carica di amministratore unico è sempre stata rivestita dal Sig.

e tranne che per i mesi dal 29 aprile 2009 al 7 gennaio 2010 durante i quali è stato sostituito dalla Sig.ra con provvedimento depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2013, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto dai Sig.ri Elvira e Roberto Lozupone, dichiarava la sussistenza delle cause di scioglimento della società di

cui all'art. 2484 comma 1, nn. 3 e 4 c.c.; quindi, l'amministratore Sig. _____ convocava l'assemblea per il giorno 12 marzo 2013 al fine di adottare le decisioni inerenti e conseguenti allo scioglimento della società; con delibera approvata in data 12 marzo 2013, veniva nominato liquidatore il Sig. _____ successivamente a seguito delle dimissioni del liquidatore, con delibera del 10 luglio 2013, veniva nominato liquidatore il Sig. Paolo Palumbo.

Così ricostruita la vita della Immobiliare _____ S.r.l., l'opponente eccepiva la prescrizione dei compensi maturati (e richiesti con il decreto ingiuntivo) dal Sig. _____

ai sensi dell'art. 2949 primo comma c.c. non essendo intervenuti, in epoca anteriore alla notificazione del decreto ingiuntivo, alcun atto interruttivo, tale non potendo essere configurati le deliberazioni con le quali l'assemblea dei soci, nel corso degli anni, ha proceduto all'approvazione dei bilanci. Inoltre, la società opponente rilevava l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dal Sig. _____ in quanto l'assemblea non avrebbe mai deliberato l'entità dei compensi spettanti all'amministratore. Infine, con riguardo alla richiesta restituzione della somma corrisposta a titolo di spese legali in favore dello studio associato che aveva prestato la propria attività in favore della Immobiliare _____ s.r.l., la stessa non sarebbe dovuta in quanto pagamento non autorizzato dalla liquidazione ed effettuato a titolo personale dall'odierno opposto.

Sulla scorta di tali premesse, la Immobiliare _____ S.r.l. concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva il Sig. _____ il quale concludeva chiedendo «- in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società Immobiliare _____ a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in _____ e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 25999/2013 (R.G. n. 67546/2013) emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale in data 29.11.2013, con emissione di ogni provvedimento presupposto e/o conseguente; - in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'effettivo credito vantato dall'odierno opponente nei confronti della società Immobiliare Edilizia Prima a r.l. (...) e, per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'ing. _____ della somma di € 72.402,49 - ovvero quella diversa maggiore e/o minore eventualmente accertata - per i titoli di cui in premessa, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente; - in via ulteriormente subordinata, nel merito, in



via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa eccezione di non esigibilità del credito pari ad € 15.876,00 accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla società (...) alla corresponsione in favore dell'ing. della somma pari ad € 15.876,00 - ovvero quella diversa e/o minore eventualmente accertata - a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. della predetta società per il vantaggio economico conseguito, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente».

Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta ed istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta, successivamente, all'udienza del 18 gennaio 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. Il Sig. I ha instaurato il presente giudizio, mediante deposito del ricorso monitorio, in primo luogo per vedersi riconosciuti i compensi per l'attività svolta quale amministratore della società Immobiliare S.r.l. oggi in liquidazione nel periodo compreso tra il 1992 ed il 2009.

Per parte sua, la società opponente ha, da un lato, eccepito la prescrizione dei crediti essendo l'unico atto interruttivo della prescrizione costituito dal decreto ingiuntivo notificato in data 20 gennaio 2014 e, comunque, dall'altro, rilevato che i compensi non sarebbero stati determinati, ai sensi dell'art. 2389 c.c., dall'assemblea della Immobiliare S.r.l. ad eccezione di quelli relativi al solo anno 1992.

I motivi di opposizione - pur involgendo l'uno una questione preliminare e l'altro una questione direttamente attinente al merito della vicenda - possono essere trattati congiuntamente attesa la loro intima connessione.

Premesso che, ai sensi dell'art. 2389 c.c., i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, risulta dalla documentazione in atti e non costituisce oggetto di contestazione tra le parti che la carica di amministratore unico della predetta società, nel periodo compreso tra il 1992 ed il 2009, è stata sempre ricoperta dal Sig. Domenico Fabio Lozupone. Risulta, poi, che il compenso dell'amministratore venne



specificatamente determinato dall'assemblea dei soci della Immobiliare S.r.l. soltanto in occasione della deliberazione del 17 giugno 1992 che determinò il compenso dell'odierno opposto per l'anno 1992 (e, per come si vedrà immediatamente *infra*, per gli anni successivi).

In particolare, nel verbale di tale assemblea (doc. 4 di parte opposta) - relativamente al punto dell'ordine del giorno concernente «la richiesta di compenso da parte dell'amministratore unico» - si legge testualmente che «l'amministratore espone che, allo stato attuale di limitato impegno della funzione di amministratore in conseguenza della ridotta attività societaria, il compenso che intende richiedere è di £. 6.000.000 annui; chiarisce ancora che, quanto alla decorrenza del compenso intende richiederlo dal 1 gennaio 1992 e da rendersi esigibile in due rate semestrali». Conseguentemente, l'assemblea deliberava in ordine alla richiesta formulata dall'amministratore. Si legge, infatti, nel verbale che «i soci, all'unanimità, approvano la proposta nella misura esposta sul presente verbale, ossia sull'importo annuo di £ 6.000.000 (seimilioni) da rivalutarsi, anno per anno, secondo gli indici Istat sulla base della variazione relativa al periodo giugno 1992 - giugno 1993 e così di seguito per gli anni successivi».

Orbene, secondo la difesa della società opponente, la dizione, contenuta nella deliberazione ora fedelmente riportata, «(...) e così di seguito per gli anni successivi» si riferirebbe soltanto alla rivalutazione monetaria che va calcolata secondo la variazione Istat relativa ad un periodo diverso da quello dell'anno solare, senza che ciò possa significare che la determinazione del compenso dell'amministratore non avrebbe imposto, per gli anni successivi, una specifica determinazione ed approvazione.

Il Tribunale non condivide una simile impostazione.

Infatti, una lettura complessiva del "deliberato" dell'assemblea collegato alla proposta formulata nel medesimo contesto dall'amministratore - il quale proponeva all'assemblea che il compenso fosse determinato in £. 6.000.000 «annui» e non solo per l'anno in corso - porta a concludere che l'assemblea abbia inteso determinare il compenso non solo per l'esercizio 1992, ma anche per gli anni successivi. Precisamente, per gli anni successivi, il valore monetario del compenso sarebbe stato ottenuto attraverso la risultante dell'applicazione della rivalutazione monetaria sull'importo, che funge da base del calcolo, di £. 6.000.000.

D'altra parte, l'interpretazione offerta dalla Immobiliare S.r.l. al contenuto del deliberato in argomento appare intimamente irrazionale, in quanto, a ben vedere, implicherebbe che, nel momento stesso in cui il compenso dell'esercizio in corso veniva

determinato, la società già manifestava la probabilità che esso non sarebbe stato effettivamente corrisposto (potendo applicarsi la rivalutazione «anno per anno» solo in caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento).

D'altra parte, l'interpretazione qui offerta della deliberazione del 1992 appare confermata anche dal successivo comportamento delle parti. Infatti, ad es., dal verbale dell'assemblea del 30 agosto 1994 si evince chiaramente il richiamo alle precedenti modalità di calcolo del compenso dell'amministratore. Ancora, con delibera del 29 luglio 1998, l'assemblea dei soci stabilì «per il corrente esercizio 1998 [di] non applicare l'adeguamento Istat automatico sul compenso per l'amministratore e spostare entro detto adeguamento al 1 gennaio 1999»: ora, appare del tutto evidente che il differimento della decorrenza dell'adeguamento implica comunque l'intervenuta determinazione del compenso in modo conforme alla deliberazione del 1992. Ancora, nella deliberazione assunta dall'assemblea della Immobiliare S.r.l. in data 28 aprile 2000 si legge che «i presenti con la dichiarata astensione del socio amministratore uscente, approvano la riconferma dell'incarico statutario con le stesse condizioni vigenti in merito al compenso». Formulazioni sostanzialmente analoghe si rinvennero nelle altre deliberazioni depositate in atti.

In definitiva, come correttamente evidenziato da parte opposta, l'inciso deve riferirsi non alla rivalutazione del compenso secondo gli indici Istat, ma direttamente all'importo del compenso dell'amministratore nella sua interezza per l'attività svolta nelle successive annualità.

Chiarita la circostanza concernente la determinazione del compenso era stata deliberata dall'assemblea non solo per l'esercizio 1992, ma anche per le annualità successive, deve ora indagarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.

In particolare, secondo il Sig. _____ il credito vantato a titolo di compensi sarebbe stato oggetto di specifici riconoscimenti da parte dell'assemblea in occasione delle deliberazioni di approvazione del bilancio: a tal fine, l'odierno opposto ha avuto cura di precisare che l'entità dei compensi maturati (e mai riscossi) dall'amministratore - che pure non viene indicata specificatamente nelle singole deliberazioni - è espressamente indicato in tutti i bilanci con la conseguenza che, approvando il bilancio, la società avrebbe riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'amministratore.

Per parte sua, la società opponente richiama un noto ed importante arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo la quale le deliberazioni di approvazione del



bilancio e quelle di determinazione dei compensi degli amministratori hanno oggetto e contenuti distinti, essendo le prime dirette a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, e le seconde avendo invece la funzione di determinare il compenso con la conseguenza che l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio d'esercizio di una società di capitali contenente una posta relativa al compenso percepito dagli amministratori, qualora non vi sia stata una specifica discussione ed approvazione di tale posta, non integra gli estremi della deliberazione assembleare occorrente per l'attribuzione del predetto compenso che non sia già stabilito dallo statuto (Cass., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21993).

Ebbene, ritiene il Tribunale che il richiamo alla ora riportata decisione delle sezioni unite non sia del tutto pertinente attesa la diversità - di struttura e di effetti - tra deliberazione attribuzione di un compenso agli amministratori e riconoscimento di un debito.

Come è noto, il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere (Cass., 1 luglio 2003, n. 10342; Cass., 19 novembre 1999, n. 12833).

Approfondendo tali ordini di concetti, può pervenirsi alla conclusione, già affermata dalla giurisprudenza, che il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della prescrizione, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità. Pertanto, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, che è un atto sottoposto a forma legale di pubblicità, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione quali entità, causale, soggetto creditore (così, Cass., 9 maggio 1 giugno 1991 n. 6203; Cass., 7 febbraio 1991, n. 1292, nonché, da ultimo, sebbene in materia di deliberazioni assembleari di condomini, Cass., 9 maggio 2011, n. 1292 secondo la quale la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate).

In altre parole, ritiene il Tribunale che, seppure la mera approvazione del bilancio non possa costituire deliberazione di determinazione del compenso dell'amministratore, ben può avvenire che - ove il compenso sia stato già in precedenza determinato, come nel caso di specie

- l'approvazione del bilancio che contenga l'indicazione del debito relativo a quel compenso valga come riconoscimento di debito. E va da sé che tale distinzione appare razionalmente comprensibile se si pone mente al carattere negoziale della determinazione del compenso e, al contrario, al carattere non negoziale del riconoscimento di debito.

Deve ora valutarsi se, nel caso di specie, possa essere assegnato valore ricognitivo del debito alle deliberazioni di approvazione del bilancio della Immobiliare Edilizia Prima S.r.l. susseguitesì nel corso degli anni.

Ora, l'assemblea dei soci della società opponente - con delibere del 30 aprile 1993, 30 agosto 1994, 29 maggio 1995, 30 aprile 1996, 30 settembre 1997, 30 aprile 1998, 30 aprile 1999, 28 aprile 2000, 22 maggio 2001, 30 aprile 2002, 13 giugno 2003, 12 maggio 2004, 29 aprile 2005, 15 maggio 2006, 14 maggio 2007, 19 maggio 2008, 29 settembre 2009, 30 aprile 2010 - approvava il bilancio afferente ad ogni esercizio che recava sempre presente una appostazione relativa ai compensi, maturati negli anni, dell'amministratore.

In particolare, sul punto, vanno prese in particolare rilievo le seguenti deliberazioni: 1) deliberazione del 30 settembre 1997 (all. 9), con la quale veniva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 1996, in cui vi è l'espressa appostazione dei compensi verso l'amministratore ammontanti in £ 29.158.117; 2) deliberazione adottata in data 29 luglio 1998 con la quale l'assemblea, su proposta dello stesso amministratore deliberava per l'esercizio 1998 di non applicare l'adeguamento I.S.T.A.T., allineandolo da allora in poi all'anno solare, dunque dall'1 gennaio 1999 e rinunciando al secondo semestre di esso (all. 10); 3) deliberazione adottata in data 28 aprile 2000, in cui l'Ing. veniva riconfermato nella carica di amministratore unico, con espressa riconferma delle stesse condizioni vigenti in merito al compenso; condizioni peraltro comprovate dall'estratto del libro giornale relativo all'anno 1999; 4) deliberazione adottata in data 30 aprile 2002, con la quale veniva approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001 nella cui nota integrativa, sotto la voce "altri debiti", viene riportato il compenso dell'amministratore ammontante a £ 65.934.056. Nel corpo di detta delibera, veniva inoltre effettuata una dettagliata ricognizione, a verbale, da parte di uno dei soci, dell'intero debito della società verso l'amministratore come risultante al 2002: l'amministratore in detta sede segnalava che, a causa della mancanza di liquidità, aveva preferito posticipare l'incasso del compenso maturato in un momento in cui fosse risultato «maggiormente chiaro il futuro imprenditoriale della società» con la conseguenza che era chiaro a tutta la compagine sociale che l'Ing. Domenico Fabio Lozupone non avesse emesso fino a quel momento alcuna fattura esclusivamente per l'assenza di liquidità della società). 5) deliberazione adottata il 30 aprile

2010, con cui veniva approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009: nel verbale assembleare l'ing. Lozupone manifestava la sua intenzione di richiedere il pagamento del suo compenso ammontante ad € 53.399,86 (all. 22).

Ciò posto, appare del tutto evidente come l'assemblea dei soci, attraverso l'approvazione del bilancio, abbia chiaramente riconosciuto l'esistenza del debito avente ad oggetto i compensi via via maturati nel corso degli anni dall'amministratore con la conseguenza che, deve concludersi, il termine prescrizione non è mai venuto a maturazione.

Alla luce delle precedenti considerazioni - ed ulteriormente precisato che parte opponente non ha contestato in alcun modo la determinazione dell'importo relativo al compenso operata nel ricorso monitorio - deve ritenersi la fondatezza del credito vantato dal Sig. Domenico Fabio Lozupone pari ad €. 52.623,11 oltre accessori di legge a titolo di compensi per l'attività prestata di amministratore della Immobiliare Edilizia Prima S.r.l. dal 1992 al 2009.

2. Con il ricorso monitorio, poi, il Sig. _____ : ha chiesto la condanna della Immobiliare _____ S.r.l. al pagamento della somma di €. 15.876,00 a titolo di rimborso delle spese legali nei confronti dello studio professionale che aveva svolto la propria attività in favore della società opponente nella causa di opposizione a cartella esattoriale, peraltro vittoriosamente esperita.

La domanda è fondata.

Infatti, risulta dagli atti che il Sig. _____ : abbia anticipato, per conto della società, la detta somma allo studio _____ al fine di potere intraprendere un contenzioso nei confronti della Agenzia delle entrate.

Egli ha, dunque, diritto alla restituzione di quanto corrisposto allo studio professionale per conto della società.

3. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'opposizione proposta dalla Immobiliare _____ S.r.l. avverso al decreto ingiuntivo n. 25999/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 29 novembre 2013 deve essere rigettata. In conseguenza di tale decisioni, il predetto decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.

Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.



p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *rigetta l'opposizione proposta dalla Immobiliare S.r.l. avverso al decreto ingiuntivo n. 25999/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 29 novembre 2013;*
- II) *per effetto della statuizione di cui al punto che precede, dichiarata esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;*
- III) *condanna la Immobiliare S.r.l. alla refusione, in favore di parte opposta, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 13,430,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15% iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 19 luglio 2016.

IL CASO.it

Il Presidente
(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile

Depositato in Cancelleria
Roma, li. **17.01.2016**...

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA